




COMUNE DI FRASSINORO
Provincia di Modena



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE RICEVIMENTO E
REGISTRAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
D.A.T.
(L. 219/2017).**

Allegato alla delibera di C.C. n. 29 del 30/07/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Modalità di consegna delle D.A.T.

Art. 4 – Elenco delle D.A.T. presentate

Art. 5 – Accesso

Art. 6 – Abrogazione di norme

Art. 7 - Rinvio

Art. 8 – Entrata in vigore

Modulistica:

Mod. 1 - Istanza di consegna delle DAT

Mod. 2 - Nomina fiduciario

Mod. 3 - Accettazione della nomina di fiduciario

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle “Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT”, previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.
2. L’ufficio competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consegnate dai disponenti maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l’Ufficio dello Stato Civile.
3. L’Ufficio dello Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT, pertanto non è tenuto a:
 - Partecipare alla redazione della scrittura;
 - Dare informazioni sul contenuto delle DAT.

Art. 2

Definizioni

1. “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT): dichiarazione resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino, contenente la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
2. “Disponente”: colui che sottoscrive le DAT e che può nominare un fiduciario.
3. “Fiduciario”: la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell’incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

Art. 3

Modalità di consegna delle D.A.T

1. La presentazione delle DAT dovrà essere effettuata personalmente dal “disponente”, previo appuntamento telefonico o via mail con l’ufficio dello Stato Civile.
2. Il “disponente” dovrà consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile le DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa, assieme ad una “istanza di consegna” (Modello 1) ed esibendo un documento di identità in corso di validità.
3. Le DAT possono contenere la nomina di un “fiduciario” maggiorenne e capace. Nel qual caso, l’accettazione della nomina da parte del fiduciario avverrà attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
4. Nel caso che le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente potrà compilare e firmare la “nomina fiduciario” (Modello 2) innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
5. A sua volta il “fiduciario” dovrà formalmente accettare la nomina (Modello 3), firmando innanzi all’ufficiale di stato civile ed esibendo un documento d’identità in corso di validità.
6. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario è allegata, per costituirne parte integrante, alle DAT: in assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.
7. La busta contenente le DAT dovrà essere consegnata chiusa e sarà numerata e registrata unitamente all’istanza di consegna ed eventuali allegati.
8. Sulla busta chiusa si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:
 - a. La dicitura: “Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT di (nome, cognome, luogo e data di nascita del disponente);
 - b. Nome e cognome del fiduciario.
9. Il disponente potrà modificare le DAT depositate mediante la consegna di altre DAT e contestuale ritiro delle precedenti, con le medesime modalità previste per la consegna, in qualsiasi momento.

Art. 4
Elenco delle DAT presentate

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito un elenco in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le DAT presentate dai cittadini che risultano residenti nel Comune di Frassinoro all'atto della richiesta.
2. La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del disponente e del fiduciario e i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle DAT.

Art 5
Accesso

1. All'elenco delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico curante e il fiduciario.
2. Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/1990 e DPR 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Art. 6
Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 7
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il presente regolamento è pubblicato, altresì, sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.